



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 29/4/2015

TITOLO I *PRINCIPI GENERALI*

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi T.U.L.P.S, e dalla L.R. 30 aprile 2012 n. 17.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente Regolamento sono quelle previste dall'art. 110 comma 6 e comma 7 del TULPS.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il Comune si prefigge gli obiettivi di garantire che l'esercizio delle attività riconducibili alle tipologie di cui al c. 2 dell'art. 1 avvenga evitando effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, e di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, contrastando la diffusione delle dipendenze del gioco d'azzardo.

2. L'Amministrazione, anche in collaborazione con le competenti strutture della Asl, nell'ambito delle proprie competenze e attraverso i propri servizi a vario titolo interessati, si impegna a:

- a) promuovere iniziative per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti;
- b) favorire l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;

- c) promuovere attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale che si occupa dei problemi legati al gioco d'azzardo patologico (G.A.P.);
- d) disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco;
- e) individuare altri luoghi sensibili, oltre quelli già previsti dalla L.R. n. 17/2012, in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza, nonché sui problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione, in relazione alla prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse, quali individuati dal successivo art. 7. Potranno essere stabilite dal Sindaco regolamentazioni orarie delle attività in oggetto, specie in considerazione della tutela della quiete pubblica.

TITOLO II **SALE DA GIOCO**

ART. 3 – DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling, etc.) e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT (Video Lottery Terminal), sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco.

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE E REQUISITI DEI LOCALI

1. Le agenzie per la raccolta di scommesse, le sale VLT o, comunque, i locali destinati all'esercizio, svolto anche mediante l'uso di videoterminali, di giochi comportanti vincite in denaro, devono essere situati in locali distanti almeno **300 (trecento) metri**, misurati per la distanza pedonale più breve, dai seguenti luoghi, quali individuati direttamente dalla L.R. n. 17/2012 o dal Comune, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 2 della L.R. medesima:

- istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
- luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- impianti sportivi e centri giovanili o istituti frequentati principalmente da giovani;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, baby parking ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- attrezzature balneari e spiagge;
- giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
- caserme e edifici similari.

I luoghi di cui sopra risultano dalla planimetria del 22.04.2015 conservata agli atti del Settore Sviluppo Economico Commercio SUAP.

2. La distanza fra i locali dove si esercita il gioco e i luoghi "sensibili", di cui al primo comma, dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e, seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto del Codice della Strada, giungendo fino al centro della porta di ingresso del luogo "sensibile" individuato.

3. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato in chioschi posizionati su suolo pubblico.

4. Il locale ove si intende esercitare l'attività di cui all'art. 3 deve essere ubicato al piano terra degli edifici, non all'interno di unità immobiliare a uso residenziale. Non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati; l'accesso deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 1, 2° comma, della L.R. n. 1/2012, il locale deve rispettare la normativa vigente in materia di:

- barriere architettoniche;
- inquinamento acustico;
- igiene e sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Devono essere inoltre rispettati:

- i regolamenti locali di Polizia Urbana;
- la normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- la normativa in materia di protezione civile.

6. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. n. 564/92, ss.mm.ii.

7. Deve essere messa a disposizione della clientela una superficie destinata a parcheggio, pari al 50% della superficie del locale utilizzabile dal pubblico (esclusi servizi igienici e locali di servizio o accessori). Tali parcheggi devono essere collocati in un raggio di 300 (trecento) metri dal locale.

ART. 5 – ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco, il loro trasferimento di sede, la variazione della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, da rilasciare ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 2 della L.R. n. 17/2012.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal), di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., dovrà essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., per la quale è competente la Questura. L'autorizzazione comunale, prevista dall'art. 2 della L.R. n. 17/2012, costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale e utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100,

datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. ;

- copia della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell'istanza presentata alla Questura (corredata dei dati di avvenuta presentazione);
- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio;
- documentazione da cui risulti il rispetto della normativa in materia antincendio.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda; decorso tale termine – ferma restando la facoltà di richiedere documentazione integrativa – la domanda si intende accolta.

ART. 6 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il subentrante, acquisita la disponibilità dell'azienda, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

2. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali con le prescrizioni previste dal presente Regolamento.

3. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante dell'esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative.

ART. 7 – INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.

2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18 (diciotto) nonché dei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

3. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 (diciotto).

4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 (quattordici) se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.

5. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210x297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili.

6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

9. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla ASL (in oggi ASL 4 Chiavarese), diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e privati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

10. Ove siano apposte, all'esterno del locale, indicazioni di vincite effettuate devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.

11. Gli esercenti sono tenuti altresì a esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

TITOLO III

GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 8 – NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. comunemente detti *new slot*.

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' *articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. In essi, insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera 1 (uno) euro, la durata minima della partita è di 4 (quattro) secondi. Le suddette apparecchiature distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 (cento) euro. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 (centoquarantamila) partite, devono risultare non inferiori al 75 (settantacinque) per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dalla L.R. n. 17/2012, in combinato disposto con l'art. 86 T.U.L.P.S.:

- a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. per la somministrazione di alimenti e bevande e nelle strutture ricettive;
- b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
- c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; e neppure in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 2 della L.R. n. 17/2012, non viene concessa nel caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall'art. 4, 1° comma, del presente Regolamento.

6. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S., 6° e 7° comma, in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

7. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

8. È facoltà del Comune predisporre ulteriori accertamenti e richiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

9. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale che presenti richiesta di occupazione di suolo pubblico, il Comune, nell'ambito della superficie massima concedibile, decurta spazio di mq. 2 (due) per ogni apparecchio installato all'interno del locale.

ART. 9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., nonché in altre attività commerciali e artigianali, è soggetta al rilascio di autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 17/2012.

2. La domanda di autorizzazione, deve essere corredata di:

- a) copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S.;
- b) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l'esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco.

3. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, deve essere inviata una comunicazione al Comune, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
4. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria.
5. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
6. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dalla normativa vigente.
7. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è reso noto al richiedente nel termine di 90 (novanta) giorni, fatta salva la richiesta di integrazioni.

ART. 10 – DIVIETO DI PUBBLICITA'

Sono vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o avvisi che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

ART. 11 – SOSPENSIONE E REVOCA

1. L'autorizzazione verrà sospesa e/o revocata per perdita dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività o per mutamento delle condizioni previste dalla normativa vigente o per violazione delle prescrizioni stabilite nel titolo autorizzativo o in qualsiasi altro caso previsto dalla normativa vigente.

ART. 12 – CLAUSOLA DI CHIUSURA

1. Eventuali modifiche introdotte in detta materia da Legge sovraordinata si applicheranno automaticamente. La disciplina del presente Regolamento nelle parti in contrasto con tale normativa sopravvenuta si intenderà automaticamente superata e verrà disapplicata.